

Oggetto: Ditta Empire s.r.l. – P.I. 03537140836

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) e i) dell'art.3 del d.lgs.209/2003 e ss.mm.ii., sito in contrada Beviola del Comune di Venetico (ME). **Revoca sospensione, modifica layout impianto e rinnovo autorizzazione.**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 6 - AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n.24 del 24.08.1993 che disciplina la “*Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi*”
Visto il d.M. 06 settembre 1994 “*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*”;
Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e le successive modifiche ed integrazioni di cui al decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n. 186;
Vista l'Ordinanza Commissariale 07.12.2001 del Vicecommissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia – *Piano stralcio per il settore dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti*;
Vista la decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
Visto il d.lgs. 209 del 24.6.2003 *Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”, come modificato dal d.lgs.119/2020;
Visto il d.lgs.151 del 25.7.2005 *Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*;
Visto il d.lgs.152 del 03.04.2006 – *Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.*;
Visto il d.lgs.9 aprile 2008 n. 81, e ss. mm.ii, recante “*Attuazione dell'art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
Visto il regolamento n.331 del 31 marzo 2011 del Consiglio dell'Unione Europea recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento n.715/2013 del 25 luglio 2013 della Commissione Europea recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il d.lgs.159 del 06 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “*Codice Antimafia*”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al d.lgs. 218 del 15 novembre 2012;
Vista la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. n. 3887) del 31 luglio 2012 n.81 con la quale è stato approvato il “*Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia*”;



- Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot.25115 - 137.II.2012 del 19.09.2012 in base al quale, tra l'altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la decisione della Commissione Europea del 18.12.2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e i relativi allegati;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.1121 del 21.01.2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, che ha istituito il *"Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti"*;
- Visto il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 *"Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia"*;
- Vista la legge regionale 7 del 21 maggio 2019 *"Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"* e in particolare l'art.6 *"Conflitto di interessi e obbligo di astensione"*;
- Visto il d.P.REG. n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, l'Ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Visto il D.P.REG. del 05.04.2022, pubblicato sulla GURS n.25 del 01.6.2022 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*
- Vista l'Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007, con la quale è stata concessa alla Ditta Metal Rottami di Spataro Antonio & C. l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g), h) e i) dell'art.3 del D. Lgs. n. 2009/2003, sito in C.da Beviola del Comune di Venetico (ME);
- Visto il d.D.s.1237 del 31.7.2012 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell'art.208 del d. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007 è stata rinnovata e volturata fino al 17 maggio 2022 in favore della Ditta M.R. s.r.l., con sede legale ed impianto in C.da Beviola del Comune di Venetico;
- Visto il d.D.s.1292 del 01.8.2013 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell'art.208 del d. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007, già rinnovata e volturata alla Ditta M.R. s.r.l. con d.D.s. 1237 del 31.7.2012, è stata volturata in favore della Ditta Metal Rottami. s.r.l., con sede legale in Venetico, via Siracusano n. 64;
- Visto il d.D.s.1051 del 01.10.2020 del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell'art.208 del d. lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Ordinanza Commissariale 254/2007, già rinnovata e volturata alla Ditta M.R. s.r.l. con d.D.s 1237/2012, e a sua volta volturata in favore della Ditta Metal Rottami. s.r.l. con d.D.s. 1292/2013, è stato in ultimo volturato in favore della Ditta *"Empire s.r.l."*, con sede legale in Venetico, Contrada Beviola;
- Viste le note prott.35649 del 20.10.2021 e 20340 del 28.5.2021, con le quali la Città Metropolitana di Messina ha chiesto a questo Dipartimento un parere in merito alla contemporanea vigenza, per il medesimo impianto, sia dell'autorizzazione unica ex art.208 del d.lgs. 152/2006, sia di attività di gestione rifiuti in procedura semplificata ex art. 216 del medesimo decreto;



Vista	la nota prot.41050 del 22.10.2021, con la quale la Società Empire s.r.l. ha comunicato la prosecuzione delle attività ai sensi dell'art.209, comma 2 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto in possesso di certificazione ISO 14001;
Vista	la nota prot.42891 del 05.11.2021, con la quale questo Dipartimento, a riscontro delle richieste di parere della Città Metropolitana di Messina, condividendone le considerazioni, ha fatto presente che <i>“presso lo stesso impianto non è consentita la coesistenza di due diversi regimi autorizzativi per la medesima attività di gestione di rifiuti. Le procedure semplificate, infatti, come richiamato dalla giurisprudenza in materia, costituiscono una deroga di legge all'esercizio di un'attività prevista in via ordinaria dall' art.208 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, deroga che deve sottostare a determinati criteri e requisiti”</i> ;
Vista	la nota prot.42890 del 05.11.2021, con la quale questo Dipartimento, in riferimento alla citata nota prot.42891/2022, ha comunicato le medesime valutazioni alla Società Empire s.r.l., chiedendo a tal fine urgenti chiarimenti;
Vista	la nota prot.51 del 03.01.2022 e la successiva proroga prot.7771 del 03.3.2022, con la quale questo Dipartimento, a seguito di nota prot.65558 del 22.12.2021, trasmessa congiuntamente da ARPA Sicilia - Ufficio Coordinamento di Polizia Giudiziaria e Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 208, comma 13, lettera b) del d. lgs 152/06 e ss.mm.ii ha diffidato la Società Empire s.r.l. dall'esercizio di qualunque attività presso l'impianto in oggetto e ha disposto l'immediata sospensione delle attività autorizzate con Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007 e ss.mm.ii., per un periodo di giorni sessanta;
Vista	la nota prot.DRAR n.4168 del 03.02.2022, con la quale la Società la Ditta Empire s.r.l. ha inviato istanza di revoca della sospensione disposta con nota prot.51 del 03.01.2022, relazionando sui motivi di criticità contestati presso l'impianto in oggetto;
Visti	i verbali del tavolo tecnico convocato nei giorni 22.02.2022 e 28.02.2022 a seguito della predetta istanza di revoca, al fine di valutare le problematiche presenti nell'impianto;
Vista	la nota prot.38317 del 14.3.2022, con la quale il Genio Civile di Messina, in riferimento al verbale del tavolo tecnico del 28.02.2022. ha trasmesso documentazione autorizzativa agli atti dell'ufficio e rilasciata alla Ditta Metal rottami s.r.l. di Spadaro Antonino;
Vista	la nota prot.10313 del 21.3.2022, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, nelle more di regolarizzare le difformità presenti e di ripristinare in maniera adeguata la funzionalità del depuratore, ha disposto per la Società Empire s.r.l. una parziale revoca della sospensione disposta con note prot. DRAR n.51 del 03.01.2022 e n.7771 del 03.03.2022, specificando le attività consentite;
Vista	<p>l'istanza acquisita al prot. DRAR n.10357 del 23.3.2022 ed integrata con nota prot.11117 del 28.3.2022, con la quale la Società Empire s.r.l. ha avanzato istanza di revoca della sospensione disposta con nota prot.51 del 03.01.2022 e ss.mm.ii. nonché istanza di modifica dell'impianto, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rimodulazione del layout impiantistico, con modifica di alcuni settori lavorativi e completa eliminazione delle aree ed attività già oggetto di procedura semplificata ex art. 216 del TUA all'interno delle aree autorizzate ex art.208;- Spostamento dell'impianto di depurazione in altra area e contestuale adeguamento ai fini del completo ripristino della funzionalità e di nuova autorizzazione allo scarico. <p>Alle istanze è stata allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- All. A - Mappa catastale impianto;- All. B) - Planimetria amministrativa strutture;- All. C) - Attestazione Comune di Venetico;- All. D) - Planimetria stato di progetto - nuovo layout;- All. E) - Relazione tecnica disoleatore dissabbiatore IPC4500- All. F) - Aerofotogrammetria aree raccolta acque reflue;- All. G) - Planimetria acque reflue.
Vista	la nota prot.13693 del 13.4.2022, con la quale la Società Empire s.r.l. ha comunicato l'avvenuta rimozione delle tettoie non autorizzate, allegando nuovo stato di fatto delle coperture con evidenza delle parti rimosse e di quelle già autorizzate;



Vista	la nota prot.14494 del 21.4.2022, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti, in riferimento alle istanze prott.10357 del 23.3.2022 e prot.11117 del 28.3.2022, ha comunicato la procedibilità delle stesse e l'avvio del relativo procedimento;
Visto	<p>il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 11.5.2022, nel corso della quale sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali e si sono inoltre espressi i seguenti pareri:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Comando Prov.le VV.F. di Messina ha confermato il parere favorevole reso nel 2014, dal momento che le modifiche in progetto non incidono rispetto all'attuale situazione autorizzativa ai fini antincendio;- la SRR Messina ha comunicato il parere favorevole al riavvio dell'impianto.
Vista	<p>la nota prot.19454 del 30.5.2022, con la quale la Società Empire s.r.l., riscontrando le richieste di chiarimenti ed integrazioni di cui alla conferenza dei servizi dell'11.5.2022, ha inoltre trasmesso la seguente documentazione integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Relazione integrativa planimetrie di progetto 208. Rev.01;- Piano di ripristino ambientale;- All. A1 - Certificato serbatoi di stoccaggio oli e liquidi;- All. A2 - Certificato vasca di contenimento serbatoi oli e liquidi;- All. A3 - Certificato serbatoi e vasca contenimento carburanti;- All. B - Certificato disattivatore Airbag;- All. C - Aerofotogrammetria con misurazione area 208 per calcolo superfici;- Planimetria particolareggiata stato di progetto impianto acque reflue art.208;- Planimetria particolareggiata stato di progetto impianto acque reflue est impianto – quotata;- Planimetria particolareggiata in progetto (rev.01 pt);- Planimetria particolareggiata in progetto (rev. 01p1).
Visto	<p>il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 29.6.2022, nel corso della quale si sono richiesti ulteriori chiarimenti sulla documentazione integrativa trasmessa e si sono inoltre espressi i seguenti pareri:</p> <ul style="list-style-type: none">- L'ASP SIAV esprime parere favorevole al progetto, a condizione che siano poste in essere tutte le indicazioni impartite da ARPA;- La Città Metropolitana di Messina esprime parere favorevole sulle modifiche progettuali e sull'impianto di depurazione, a condizione che il Comune garantisca la coerenza idraulica della condotta esistente;- Il Comune di Venetico esprime parere favorevole dal punto di vista urbanistico, riservandosi di esprimersi riguardo allo scarico dopo le verifiche richieste.
Visto	<p>il verbale della conferenza dei servizi svoltasi in data 06.7.2022, nel corso della quale si sono state acquisite le seguenti note/pareri:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nota della Società Empire s.r.l. prot.24065 del 01.7.2022, con la quale viene trasmessa planimetria particolareggiata di progetto rev.02, come richiesto nella conferenza dei servizi del 29.6.2022;- Nota della Società Empire s.r.l. prot.24296 del 04.7.2022, con la quale viene trasmessa 1) Concessione Edilizia n. 327.1997; 2) Concessione Edilizia n. 387.2002; 3) Relazione e calcolo di verifica condotta comunale;- Nota di ARPA Sicilia prot.36071 del 06.7.2022, acquisita in pari data al prot.DRAR n.24771, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni sul progetto. <p>Vengono inoltre resi in conferenza i seguenti pareri:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il Comune di Venetico, preso atto della relazione di calcolo trasmessa dalla Ditta, esprime parere favorevole per lo scarico delle acque reflue nella fognatura comunale.- L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia esprime parere positivo, ai sensi del Testo Unico 523/1904, alla modifica dell'impianto così come da progetto, riservandosi di valutare la necessità di trasmettere l'Autorizzazione Idraulica Unica;
Vista	la nota prot.14281 del 10.8.2022, acquisita al prot.DRAR n.29083 del 10.8.2022, con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato alla Società Empire s.r.l. l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D.n.523/1904 e delle norme

	di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con prescrizioni, relativamente al progetto di che trattasi;
Visto	il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
Visto	il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani e la Confindustria Sicilia;
Considerato	che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159.11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
Visto	il Patto di integrità sottoscritto tra l'Amministrazione e la Società Empire s.r.l., con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
Vista	la nota prot.32112 del 12.9.2022, con la quale la Società Empire s.r.l. ha trasmesso: <ul style="list-style-type: none">- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che il titolare dell'istanza e i propri dipendenti <i>non si trovano in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;</i>- Patto di integrità firmato digitalmente dalla ditta;- Ricevuta di pagamento in data 12.9.2022 della tassa di concessione governativa;
Vista	la comunicazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) del 10.02.2022, nella quale, in riferimento alla richiesta prot.PR_CTUTG_Ingresso_0086162_20200914, si informa che <i>"a carico della suindicata Revauto s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs.159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo"</i> ;
Preso atto	che la Società Empire s.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Messina dall'11.02.2022 e fino al 10.02.2023;
Considerato	che nel ciclo delle conferenze dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla osta: <ul style="list-style-type: none">- Conferma il parere favorevole reso nel 2014 da parte del Comando Prov.le VV.F. di Messina nel corso della conferenza dei servizi dell'11.5.2022;- Parere favorevole al riavvio dell'impianto da parte della SRR Messina nel corso della conferenza dei servizi dell'11.5.2022;- Parere favorevole al progetto da parte dell'ASP SIAV nel corso della conferenza dei servizi del 29.6.2022;- Parere favorevole della Città Metropolitana di Messina sull'impianto di depurazione, nonché sulle altre modifiche progettuali, nel corso della conferenza dei servizi del 29.6.2022;- Parere favorevole del Comune di Venetico dal punto di vista urbanistico, nel corso della conferenza dei servizi del 29.6.2022;- Parere favorevole con prescrizioni di ARPA Sicilia prot.36071 del 06.7.2022;- Parere favorevole del Comune di Venetico per lo scarico delle acque reflue nella fognatura comunale, nel corso della conferenza dei servizi del 06.7.2022;



- Parere positivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ai sensi del R.D.n.523/1904, nel corso della conferenza dei servizi del 06.7.2022, confermato con Autorizzazione Idraulica Unica con prescrizioni prot.14281 del 10.8.2022.
- Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente, e pertanto di potere procedere:
- Alla revoca della sospensione disposta con nota prot.51 del 03.01.2022 e ss.mm.ii.;
 - All'approvazione delle modifiche richieste, consistenti in 1) Rimodulazione del layout impiantistico, con modifica di alcuni settori lavorativi e completa eliminazione delle aree ed attività già oggetto di procedura semplificata ex art. 216 del TUA all'interno delle aree autorizzate ex art.208; 2) Spostamento dell'impianto di depurazione in altra area e contestuale adeguamento ai fini del completo ripristino della funzionalità e di nuova autorizzazione allo scarico.
- 1) Rinnovo dell'Ordinanza Commissariale 254 del 17/5/2007 e ss.mm.ii.
- Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs n.152/06, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.lgs.159/2011, e ss.mm.ii;
- Tutto quanto sopra premesso;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. sono approvate alla Società Empire s.r.l., con sede a Venetico (ME), contrada Beviola, le modifiche di cui all'istanza prot.10357 del 23.3.2022 all'Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007 e ss.mm.ii., relative al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) e i) dell'art. 3 del d.lgs.209/2003 e ss.mm.ii., sito in contrada Beviola del Comune di Venetico (ME). Le predette modifiche consistono in:

- Rimodulazione del layout impiantistico, con modifica di alcuni settori lavorativi e completa eliminazione delle aree ed attività già oggetto di procedura semplificata ex art.216 del d. lgs 152/2006 all'interno delle aree autorizzate ai sensi dell'art.208 del d. lgs.152/2006, come da planimetrie allegate al presente provvedimento.
- Spostamento dell'impianto di depurazione in altra area e contestuale adeguamento ai fini del completo ripristino della funzionalità, con nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 2

L'Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007, già rinnovata con d.D.s.1237 del 31.7.2012 e in ultimo volturata con d.D.s.1051 del 01.10.2020 è rinnovata per ulteriori 10 anni, con scadenza il 17.5.2032. Il presente decreto è rinnovabile. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 3

È revocata la nota prot.51 del 03.01.2022, successivamente prorogata con nota prot.7771 del 03.3.2022, con la quale questo Dipartimento, ai sensi dell'art.208, comma 13, lettera b) del d. lgs 152/06 e ss.mm.ii ha diffidato la Società Empire s.r.l. dall'esercizio di qualunque attività presso l'impianto in oggetto e ha disposto l'immediata sospensione delle attività autorizzate con Ordinanza Commissariale 254 del 17.5.2007 e ss.mm.ii, per un periodo di giorni sessanta.

Art. 4

La società Empire s.r.l., prima del riavvio dell'impianto, dovrà produrre:

- Relazione giurata, redatta da professionista abilitato e corredata da planimetria e documentazione fotografica, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato con il presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Nominativo del direttore tecnico dell'impianto, con requisiti professionali previsti dalla Circolare Ministeriale M.A.T.T.M. prot.1121 del 21.01.2019, nonché certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;



- Accettazione dell'incarico da parte del direttore tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione.
- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza Commissariale 2196 del 02.12.2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B..

Art. 5

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art.208 del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione allo scarico di cui alla parte III, sezione II, titolo III, capo III del d. lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 6

Sono ammessi all'impianto esclusivamente i veicoli fuori uso identificati dal codice EER 160104*.

Sono autorizzate le operazioni R13, R12 ed R4 di cui all'allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con i seguenti limiti quantitativi:

- 4.203,96 t/a per le operazioni R13 ed R12;
- 596,36 t/a per l'operazione R4, con limite massimo giornaliero inferiore a 10 tonnellate.

Art. 7

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi 6. Il settore di stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4) dell'allegato 1 al d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.

I nuovi rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, in quanto prodotti dall'azienda, devono essere gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi prodotti dalle operazioni di demolizione e messa in sicurezza dei veicoli fuori uso non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art.187 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 8

Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità.

Art. 9

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettati tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Il gestore dovrà garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dal d. lgs. 209/2003, come modificato da d.lgs.119/2020.;
2. L'area di impianto deve essere dotata di superficie impermeabile mantenuta sempre integra e di adeguati sistemi di convogliamento, di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche e dei reflui tenuti in perfetta efficienza;
3. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
4. L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza;
5. Deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente e delle risorse naturali attraverso un'attenta conduzione dell'impianto volta alla salvaguardia delle matrici ambientali aria, acqua e suolo, della flora e della fauna e della salute umana;
6. L'organizzazione, le caratteristiche tecniche dell'impianto e le operazioni relative alla gestione dei rifiuti quali messa in sicurezza, stoccaggio, individuazione e corretta identificazione delle aree, separazione di rifiuti e materiali da sottoporre ad operazioni di smaltimento o recupero, etc, dovranno

- essere condotti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite dall'allegato I del d.lgs. 24.0.2003 n.209 e ss.mm.ii.;
7. L'esercizio delle attività autorizzate dovrà essere svolto in aderenza a quanto rappresentato nella "Relazione integrative planimetrie di progetto 208. Rev01", nel rispetto:
 - a) dello schema di processo riportato a pag.13 della stessa relazione;
 - b) del diagramma riportato a pag.3 della stessa relazione;
 - c) delle fasi di lavorazione e tempistiche indicate;
 - d) dell'utilizzo delle aree come previsto dalla stessa relazione.
 8. Deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 9. Nella gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
 10. Devono essere osservate tutte le condizioni e gli accorgimenti progettuali contenuti negli elaborati agli atti dell'Autorità di Bacino;
 11. dovrà essere definita e rispettata la distanza dall'argine del torrente Beviola ai sensi dell'art.96 lettera f del citato R.D. 523/1904, con adeguamento planimetrico della disposizione di tutti i manufatti, macchinari e fabbricati, già realizzati e/o in progetto, fatti salvi ovviamente i manufatti e le aree provviste di autorizzazioni e dei provvedimenti già emessi dagli Enti all'epoca competenti;
 12. in corrispondenza dell'area oggetto dei lavori in esame vengano programmati e attuati, con cadenze adeguate e con oneri a carico della Ditta Empire srl, alla luce anche dei contenuti della Direttiva n.5750 del 17.9.2019, gli interventi di manutenzione in modo da eliminare eventuali detriti che nel tempo potrebbero accumularsi e ridurre la sezione idraulica di deflusso del tratto del torrente Beviola antistante il lotto della Empire srl;
 13. sia garantito il rispetto del "principio di invarianza idraulica", coerentemente alla nota prot. n.6834 del 11.10.2019 dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e al successivo d.D.g. 102 DRU/AdB del 23.6.2021;
 1. L'immissione dei reflui in uscita dall'impianto di depurazione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui alla tabella III dell'allegato V alla parte III del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 2. La Società Empire s.r.l. è onerata ad effettuare analisi in autocontrollo su tutti i parametri della tabella III dell'allegato V alla parte III del d. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con cadenza quadrimestrale almeno per il primo anno; successivamente, su proposta della Società e qualora tutti i parametri rispettino i limiti di legge, la frequenza di campionamento e il set analitico potranno essere rimodulati. Le modalità di prelievo devono essere modalità conformi alle norme vigenti. I risultati delle analisi dovranno essere comunicati e mezzo pec ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e a questo Dipartimento;
 3. Il campionamento delle acque reflue deve avvenire in corrispondenza del pozzetto fiscale di ispezione riportato nella "Planimetria particolareggiata stato di progetto impianto acque reflue est Impianto-quotata", che deve essere sempre mantenuto idoneo ed accessibile. Per il primo anno dovrà essere effettuata anche l'analisi dei reflui in ingresso al depuratore, con cadenza quadrimestrale e sul medesimo set analitico di cui al punto 11.
 4. Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
 5. I contenitori e i serbatoi devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, e devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento; devono inoltre essere dotati di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori di livello;
 6. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi siano mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

7. Lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
8. Tutte le aree di stoccaggio devono essere dotate di cartellonistica identificativa dei rifiuti depositati, ivi compresa l'indicazione del deposito temporaneo di rifiuti, all'interno del quale bisognerà adottare ogni accorgimento per evitare qualsiasi commistione dei rifiuti depositati;
9. Le aree di messa in riserva dei rifiuti devono essere fisicamente separate, anche mediante barriere mobili, da quelle adibite al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'azienda;
10. Devono essere rispettate le norme che disciplinano la tenuta, l'etichettatura e il deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi.
11. Lo stoccaggio dei pezzi che possono dare origine a percolati deve essere fatto all'interno di appositi contenitori a tenuta stagna posti sotto una tettoia, mentre i pezzi smontati che non presentano rischi d'inquinamento possono essere stoccati all'interno di appositi cassoni;
12. Tutti i rifiuti solidi e liquidi recuperati e separati tra di loro devono essere smaltiti con ditte autorizzate o con Consorzi.
13. È fatto obbligo alla Ditta di predisporre, prima dell'esercizio, il Piano di Emergenza Interno (PEI) di cui all'art.26-bis del Decreto legge 04.10.2018 n. 113 convertito nella Legge 1 dicembre 2018 n.132;
14. Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del d.P.C.M. 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
15. La gestione operativa degli stoccaggi dei rifiuti dovrà rispettare i requisiti di cui alla Circolare n. 1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*"; dandone evidenza nel piano di monitoraggio e controllo;
16. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito secondo quanto indicato nel piano di ripristino ambientale allegato al progetto.

Art. 10

Si intendono qui integralmente richiamati i contenuti e le prescrizioni del parere di ARPA Sicilia prot.36071 del 06.7.2022 e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia prot.14281 del 10.8.2022 Per quanto non modificato con il presente decreto, restano valide le prescrizioni dell'O.C. 254 del 17.5.2022 e ss.mm.ii.

Art. 11

Ai sensi dell'art. 208, comma 6) del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii, la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L'avvenuta realizzazione delle modifiche dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Venetico (ME), alla Città Metropolitana di Messina ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 12

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art.189 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art.193 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/06 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il d.P.R.151 del 01 agosto 2011.

Art. 13

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art.208 del d.lgs.



152/2006 e ss.mm.ii e dell'art.6 comma 4 del d.lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 14

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice EER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 15

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del d.lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 16

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii.

Art.17

Ai sensi dell'art.208, c.17-bis, del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., si specificano i seguenti elementi identificativi:

- **Ragione sociale dell'impresa:** Empire s.r.l.
- **Sede legale ed impianto:** Venetico (ME), Contrada Beviola
- **Attività di gestione autorizzata:** Operazioni R13, R12, R4 dell'allegato "C" alla parte IV del d.lgs. 152/2006; attività di demolizione, messa in sicurezza e pressatura di cui alle lettere g) e h) ed i) dell'art.3 del d. lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.
- **Rifiuti ammessi in ingresso all'impianto:** veicoli fuori uso, codice EER 160104*
- **Quantità autorizzate:** 4.203,96 t/a per le operazioni R13 ed R12; 596,36 t/a per l'operazione R4, con limite massimo giornaliero inferiore a 10 tonnellate.
- **Scadenza dell'autorizzazione:** 17.5.2032

Art. 18

La Città Metropolitana di Messina effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA Sicilia, a seguito della comunicazione di cui all'art.11 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al presente provvedimento, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Messina effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs. 152/06, anche avvalendosi di ARPA Sicilia.

Art. 19

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della l.r. 07.05.2015 n.9.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti:



Comune di Venetico, Città Metropolitana di Messina, Dipartimento regionale dell'Ambiente, Prefettura di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), Comando prov.le VV.F. di Messina, ASP – SIAV Messina, A.R.P.A. Direzione Generale, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia; Ufficio del Genio Civile di Messina; S.R.R. ATO Messina Area Metropolitana; D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

Il Funzionario

Alessandro Licciardello







Il Dirigente generale

Foti

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA IN PROGETTO (rev.02 Pt)

Scala 1:500

Legenda

	Recinzione area 208
	Area suddivisione CER e lavorazioni
	Divisioni in muratura
	Area depurazione acque reflue
	Materiale assorbente usato in big bags
	Materiale assorbente in contenitori



